



Bundesnetzagentur

Agenzia federale tedesca delle reti per
elettricità, gas, telecomunicazioni,
poste e ferrovie

Progetto

SSB LA-NOE 043

Specifica di interfaccia per apparecchiature radio per l'identificazione a radiofrequenza (RFID)

Edizione: Novembre 2024

Numero di notifica a norma della direttiva (UE) 2015/1535:
xxxx/xxxx/DE

Notificata ai sensi della direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 settembre 2015, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione (GU L 241 del 17.9.2015, pag. 1).

Questa descrizione dell'interfaccia è

Informazioni di contatto
Agenzia Federale delle Reti per l'Elettricità, il Gas, le Telecomunicazioni, la Posta e le Ferrovie
Dipartimento 421, Seidelstr. 49, D-13405 Berlino

Telefono: +49 30 4374 0

E-mail: ssb@bnetza.de

Fax: +49 30 4374 1180

Sito web: www.bundesnetzagentur.de

Ultimo aggiornamento: 13. Novembre 2024

IT	Specifica dell'interfaccia	Apparecchiature radio per l'identificazione a radiofrequenza (RFID)	SSB LA-NOE 043	Novembre 2024
----	----------------------------	---	----------------	---------------

1 Informazioni generali

La direttiva 2014/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014 (GU L 153/62), concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di apparecchiature radio e che abroga la direttiva 1999/5/CE, è stata recepita nella Repubblica federale di Germania dalla legge sulla messa a disposizione sul mercato delle apparecchiature radio (legge sulle apparecchiature radio - FuAG) del 27 giugno 2017 (BGBl. I n. 42, pag. 1947), modificata da ultimo dall'articolo 1 della legge del 14 maggio 2024 (BGBl. I, pag. 148).

Ai sensi dell'articolo 33, paragrafo 1, della FuAG, l'Agenzia federale delle reti fornisce specifiche apposite e appropriate per le interfacce radio per quanto concerne le apparecchiature radio che operano nelle bande di frequenza le cui condizioni d'uso non sono armonizzate in tutta la comunità.

Questa specifica dell'interfaccia (SSB) contiene le informazioni necessarie per consentire al fabbricante di effettuare le prove pertinenti in relazione ai requisiti essenziali applicabili alle apparecchiature radio in questione conformemente alle disposizioni dell'articolo 4, paragrafo 2, e, se del caso, dell'articolo 4, paragrafo 3, della FuAG.

Inoltre le apparecchiature radio devono essere progettate in modo da rispettare altri requisiti di base, ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, commi 1 e 2, della FuAG.

Per la messa in funzione e il funzionamento delle apparecchiature radio restano invariate le disposizioni riguardanti l'assegnazione delle frequenze, in particolare quelle contenute nella parte 6 della legge sulle telecomunicazioni (Telekommunikationsgesetz – TKG) del 23 giugno 2021 (Gazzetta ufficiale federale I n. 35, pag. 1858), modificata da ultimo il 14 maggio 2024 dall'articolo 35 della legge del 6 maggio 2024 (Gazzetta ufficiale federale I n. 149).

L'Agenzia federale tedesca delle reti ordina l'emanazione della specifica dell'interfaccia nella Gazzetta ufficiale e ne pubblica il riferimento; fa fede la sola edizione in lingua tedesca.

2 Clausola sul mercato unico

Le merci legalmente commercializzate in un altro Stato membro dell'Unione europea o in Turchia, o originarie di uno Stato EFTA che è parte contraente dell'accordo SEE e che vi sono legalmente commercializzate, si presumono compatibili con questa misura. L'applicazione di [questa misura] è soggetta al regolamento (UE) 2019/515 del 19 marzo 2019 sul reciproco riconoscimento delle merci legalmente commercializzate in un altro Stato membro a decorrere dal 19 aprile 2020.

IT	Specifica dell'interfaccia	Apparecchiature radio per l'identificazione a radiofrequenza (RFID)	SSB LA-NOE 043	Novembre 2024
----	----------------------------	---	----------------	---------------

3 Campo di applicazione

Questa descrizione dell'interfaccia delinea i requisiti di base ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, FuAG, per le apparecchiature radio per l'identificazione a radiofrequenza (RFID).

Le apparecchiature radio, ai sensi della presente specifica dell'interfaccia, devono essere utilizzate ai fini previsti e impiegate conformemente alle istruzioni del fabbricante. La direttiva 2014/53/UE impone ai fabbricanti di fornire agli utenti delle apparecchiature radio informazioni adeguate per consentire loro di utilizzare le apparecchiature radio come previsto e conformemente alle disposizioni di detta direttiva. Tali informazioni prevedono altresì istruzioni adeguate sui tipi di cablaggio e di antenne da utilizzare in combinazione con le apparecchiature radio.

La presente specifica dell'interfaccia sostituisce la SSB LA-NOE 018, edizione luglio 2013, notificata con il n. 2012/0697/D.

4 Documentazione

Ai fini dell'applicazione del presente documento sono necessari i documenti citati di seguito. Per i riferimenti datati si applica solo l'edizione di riferimento del documento. Per i riferimenti privi di data si applica l'edizione più recente del documento di riferimento (ivi comprese eventuali modifiche).

La presunzione di conformità può basarsi solo su versioni di norme europee armonizzate che sono incluse nell'attuale elenco di norme armonizzate nel quadro della direttiva 2014/53/UE e sono state pubblicate dalla Commissione europea nella Gazzetta ufficiale dell'UE.

- Piano delle frequenze secondo la legge sulle telecomunicazioni (TKG) sulla distribuzione della gamma di frequenze da 0 kHz a 3000 GHz tra gli usi dello spettro e sulle definizioni per tali usi
Pubblicato dall'Agenzia federale tedesca delle reti
- Decisione n. 6/2010, come modificata dalla decisione n. 4/2018, relativa all'assegnazione generale delle frequenze nelle bande di frequenza 865-868 MHz e 2446-2454 MHz per le applicazioni radio a fini di identificazione; ("Applicazioni di identificazione a radiofrequenza", RFID); Gazzetta ufficiale dell'Agenzia federale delle reti n. 5 del 17 marzo 2010, Gazzetta ufficiale dell'Agenzia federale delle reti n. 2 del 24 gennaio 2018
- Trattato internazionale ¹
delle telecomunicazioni, Ginevra
(Règlement des radiocommunications, Union internationale des télécommunications (UIT), Genève)
- EN 300 440
Short Range Devices (SRD); Radio equipment to be used in the 1 GHz to 40 GHz frequency range; Harmonised Standard covering the essential requirements of Article 3.2 of Directive 2014/53/EU
- CEPT/ERC/REC 70-03
Relating to the use of Short Range Devices (SRD)

Il seguente progetto non è ancora stato pubblicato al momento della notifica nell'attuale elenco di norme armonizzate e pertanto non può essere utilizzato per la dichiarazione di conformità:

- Draft EN 303 851
Radio Frequency Identification Equipment operating in the band 2 446 MHz to 2 454 MHz with power levels up to 4 W; Harmonised Standard for access to radio spectrum

¹ I regolamenti per il servizio di radiodiffusione sono disponibili in lingua araba, cinese, inglese, francese, russa e spagnola. In qualsivoglia caso di controversia o di dubbio, prevale il testo francese.

5 Requisiti tecnici di interfaccia

Questo SSB contiene i requisiti tecnici di interfaccia per le apparecchiature di identificazione a radiofrequenza (RFID) nella gamma di frequenze 2 446 Mhz - 2 454 MHz:

Tabella 1: Apparecchiature radio per l'identificazione a radiofrequenza (RFID) 2 446 MHz - 2 454 MHz				
	N.	Parametro	Descrizione (Description)	Osservazioni (Comments)
Sezione normativa	1	Servizi di radiocomunicazione (Radiocommunication Service)		
	2	Destinazione d'uso/Applicazione (Application)	RFID	
	3	Banda di frequenze (Frequency band)	2 446 MHz – 2 454 MHz	
	4	Canalizzazione (Channelling)		
	5	Modulazione/larghezza di banda occupata (Modulation/Occupied bandwidth)	Salto di frequenza (FHSS)	
	6	Direzione/separazione (Direction/Separation)		
	7	Potenza di trasmissione/densità di potenza (Transmit power/Power density)	> 0,5 W – 4 W (EIRP)	Controllo automatico della potenza (APC) Nota 1
	8	Regole di accesso e assegnazione dei canali (Channel access and occupation rules)	Ciclo di funzionamento: $\leq 15\%$ In ogni periodo di 200 ms (max. 30 ms on / min. 170 ms off)	
	9	Procedura di approvazione (Authorisation regime)	Assegnazione generale	
	10	Requisiti essenziali aggiuntivi (Additional essential requirements)	Uso esclusivo all'interno di ambienti chiusi	
	11	Ipotesi per la pianificazione delle frequenze (Frequency planning assumptions)		
Sezione	12	Modifiche previste (Planned changes)		
	13	Riferimenti (References)	EN 300 440, CEPT/ERC/REC 70-03	
	14	Numero di notifica (Notification number)		
	15	Commenti (Remarks)		

Nota 1:

Le potenze di radiazione superiori a 500 mW EIRP sono consentite solo se utilizzate all'interno di edifici chiusi. L'intensità di campo misurata a una distanza di 10 m dall'edificio non deve essere superiore all'intensità di campo generata da un segnale esterno da 500 mW alla stessa distanza di misurazione. Se più applicazioni RFID all'interno di un edificio sono gestite da utenti diversi, questa condizione si applica ai confini delle rispettive aree operative.